

## **OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

Art.46 D.lgs n.50, 18 aprile 2016 - art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012

### **OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE**

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di ingegneria** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

**-Requisito soggettivo:** costituzione, secondo le norme del codice civile, in forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli Albi, nonché i consorzi e le società consortili.

**-Requisito oggettivo:** avere nell'oggetto sociale **attività professionali** quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

La comunicazione deve essere presentata dalla società di ingegneria anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile (rigo A.2 del modello) sia nullo.

### **TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTO**

La **comunicazione del volume d'affari IVA** deve essere effettuata **obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2017**. Attraverso la apposita sezione presente sul sito internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) avendo a disposizione le credenziali di accesso è possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2016.

La società è tenuta a versare il contributo integrativo indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente.

Il versamento del contributo integrativo deve essere effettuato entro il 31 agosto 2017, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l'invio della dichiarazione obbligatoria. Per la generazione e stampa del bollettino M.AV personalizzato occorre collegarsi al relativo servizio di produzione telematica appositamente predisposto dalla Cassa e reso disponibile sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

### **NOVITA' INTRODOTTE DAL 2016 – PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**

A partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita. Questo comporta un beneficio per la società in quanto il contributo integrativo va versato nell'anno in cui la prestazione sia divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. La nuova disciplina è contenuta all'art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza. A tal proposito nel modello di dichiarazione dovranno essere riportati i seguenti ulteriori dati:

- le prestazioni professionali fatturate nell'anno 2016 per le quali l'IVA sia esigibile negli anni successivi (rif.VE37 Modello IVA 2017);
- le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile nel 2016 (rif.VE39 Modello IVA 2017).

Per evitare duplicazioni contributive il dichiarante compila l'**Allegato 3** nel quale devono essere indicate le fatture emesse nel quadriennio 2012-2015 con Iva ad esigibilità differita, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione.

### **DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO**

Dall'1.1.2013, il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Dal 2016 inoltre ai fini del calcolo del contributo integrativo si tiene conto delle prestazioni professionali per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile.

A tal proposito occorre compilare i seguenti allegati:

**Allegato 1 - Elenco prestazioni professionali effettuate con addebito di contributo integrativo.** Tale allegato va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2016, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali.

**Allegato 2 - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo.** Tale allegato va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.

**Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012).** La compilazione di tale allegato, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione annuale 2016, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo:

- in colonna 5 vanno dichiarati, per ogni singolo anno, i dati riferiti a fatture emesse nel quadriennio 2012 – 2015 - ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 - non ancora divenute esigibili al 31/12/2015 e per le quali sia stato già corrisposto il contributo integrativo a Inarcassa (colonna 5);

- in colonna 6 vanno indicate le fatture di cui alla colonna 5, o quota parte di esse, divenute esigibili nel corso dell'anno 2016. Il contributo integrativo corrisposto in anni precedenti, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2016 (Rigo E.3).

### **FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

In caso di incorporazione di società definita in corso d'anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l'invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante mentre, per quella della società incorporata, dovrà trasmettere una comunicazione cartacea relativamente ai volumi da quest'ultima conseguiti, con modello reso disponibile sul sito e stampabile per essere compilato manualmente ed inviato con raccomandata semplice o pec.

### **TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA**

Per le società che nel corso dell'anno 2016 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di ingegneria in società di professionisti, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di professionisti.

Per le società di professionisti che nel corso dell'anno 2016 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in società di ingegneria, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione. Per la dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di professionisti.

### **SANZIONI**

Ai sensi degli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012 sono previste sanzioni in caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

### **CONTROLLO COMUNICAZIONI**

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni trasmesse, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003)**

Inarcassa, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti con il modulo allegato saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge come specificamente indicato nella presente comunicazione ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Non è necessario il consenso al trattamento, in quanto il trattamento stesso è effettuato in adempimento di un obbligo di legge. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, ci si potrà rivolgere al Dirigente delle Attività Istituzionali.

**RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO**

<b>Comunicazione annuale</b>	Art. 2 Regolamento Generale di Previdenza 2012.
<b>Contributo integrativo</b>	Art. 5 RGP 2012; <i>Decreto 2 dicembre 2016, n. 263</i> <i>Art. 8 (Requisiti di regolarità contributiva)</i> <i>“Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.</i>
<b>Società di ingegneria</b>	Art. 46 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
<b>Consorzi</b>	Artt. 34 e 36 D.Lgs n. 163/06
<b>Prestazioni professionali</b>	Art. 5.5 RGP 2012.
<b>Volume di Affari</b>	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.
<b>Attività professionale</b>	Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 50/16, l'attività professionale comprende: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
<b>Controllo comunicazioni</b>	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

Il testo della Riforma previdenziale dell'Associazione (Regolamento Generale Previdenza 2012), deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 18, 19 e 20 luglio 2012 ed approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 19 novembre 2012, è consultabile sul sito Internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)



## ISTRUZIONI

### SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

A.1	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell'anno <b>2016</b> come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo <b>VE50</b> ). Gli importi devono essere arrotondati all' unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società ai fini IVA, cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
A.3	<i>Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2016 con IVA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2017 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	<i>Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2016</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2017 – al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2016.
A.5	<i>Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE</i> - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2017).
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
A.7	In caso di svolgimento di altre attività professionali definite <b>dall'ordinamento dei Geometri</b> , dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.8	In caso di svolgimento di altre attività professionali previste <b>dall'ordinamento dei Periti Industriali</b> , dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.9	In caso di svolgimento di <b>altre attività professionali (rif. categorie professionali EPAP)</b> definite dai relativi <b>Ordinamenti</b> , dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.10	<i>Volume di affari imponibile del contributo integrativo</i> – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righi: A2-A3+A4.

### SEZ. B - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO

B.1	L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato al rigo A10.
B.2	Indicare il contributo integrativo corrisposto, nell'anno 2016, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di professionisti e società tra professionisti o altre società di ingegneria, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dalla società solamente se la società stessa non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo <b>B.2</b> sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 2</b> - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
B.3	<i>Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP</i> – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 3</b> , e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2016. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 – 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo. <b>L'Allegato 3 deve essere compilato contestualmente alla comunicazione annuale 2016, come previsto dal citato art. 5.1 ter.</b>

### SEZ. C - SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN AMBITO LAVORI PUBBLICI

In caso di svolgimento, anche parziale, di attività nel campo dei lavori pubblici digitare la casella contrassegnata con la dicitura "SI".

**Allegato 1- Elenco prestazioni effettuate con addebito di contributo integrativo**

(v. Istruzioni)

La Società \_\_\_\_\_

Codice Inarcassa n. \_\_\_\_\_ Partita IVA |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria- ai quali ha fatturato prestazioni professionali con addebito di contributo integrativo nell'anno di riferimento 2016:

N. documenti (*)	Partita IVA del ricevente la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del ricevente la prestazione	Matricola Inarcassa (**)	Imponibile (sul quale è stato calcolato il contributo integrativo) (***)	Contributo integrativo addebitato (***)
<b>Totale importo in euro</b>					

Data \_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse.

(\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti al quale è stata effettuata la prestazione.

(\*\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

## Allegato 2 - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo

(v. Istruzioni)

La Società \_\_\_\_\_

Codice Inarcassa n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria - ai quali ha corrisposto il contributo integrativo nell'anno di riferimento 2016 (art. 5.5 RGP):

N. documenti (*)	Partita IVA del soggetto che ha effettuato la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del soggetto che ha effettuato la prestazione	Matricola Inarcassa (**)	Imponibile (sul quale è stato corrisposto il contributo integrativo) (***)	Contributo integrativo corrisposto (***)
<b>Totale importo in euro</b>					

Data \_\_\_\_\_ Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture ricevute.  
 (\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti che ha effettuato la prestazione.  
 (\*\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

**Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)**

(v. istruzioni alla compilazione della dichiarazione)

Il/La sottoscritt\_ Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ragione Sociale Società \_\_\_\_\_

Codice Inarcassa n. \_\_\_\_\_

Indica di seguito i dati riferiti a fatture emesse ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012, per le quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il corrispettivo della prestazione risulta non esigibile al 31/12/2015
- b) il contributo integrativo sullo stesso corrispettivo della prestazione è stato già corrisposto ad Inarcassa

**IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015**

Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato
2012			
2013			
2014			
2015			

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**

1 Anno	2 N. Fattura	3 Partita Iva del Committente	4 Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	5 Imp. con Iva non esigibile al 31/12/2015	6 Imp. Iva di colonna 5 divenuto esigibile 2016	7 Imp. Iva di colonna 5 con esigibilità post 2016	8 Contr. integrativo calcolato su colonna 6

**DATI DI RIEPILOGO**

Anno	Imponibile con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 5 divenuto esigibile 2016	Imponibile Iva di colonna 5 con esigibilità successiva all'anno 2016	Contributo integrativo deducibile nell'anno 2016*

\* il contributo integrativo deducibile non può essere superiore al contributo versato nell'anno. Ad esempio, in presenza di un piano di rateizzazione in corso, sono dedotti soltanto gli importi delle rate versate finora. Gli importi delle rate future, quando saranno versate, potranno essere oggetto di deduzione nelle successive dichiarazioni.

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_